

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
ELECTRIC POWER Srl**

Rev. 00 del 01/04/2024

Aci Sant'Antonio (CT), Via Nocilla 190

**Ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

## **IL QUADRO NORMATIVO**

### **1.Introduzione**

Il Decreto 231/2001 (il Decreto) introduce e disciplina nel nostro ordinamento la responsabilità degli «enti» per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Gli enti a cui si applica il Decreto sono tutte le società, le associazioni con o senza personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un servizio pubblico. Il Decreto non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati) e a una serie di altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche.

Gli enti rispondono per la commissione o la tentata commissione di taluni reati da parte di soggetti allo stesso funzionalmente legati. L'inosservanza della disciplina contenuta nel Decreto può comportare per l'ente sanzioni che possono incidere fortemente anche sull'esercizio della propria attività.

La responsabilità dell'ente non sostituisce e si aggiunge alla responsabilità personale dell'individuo per il reato commesso.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono in cinque anni salvo i casi di interruzione della prescrizione.

### **2. I reati presupposto**

L'ente può essere chiamato a rispondere solo della realizzazione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi (c.d. reati presupposto), individuati dal Decreto, e successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto. L'elenco dei reati presupposto è stato nel tempo ampliato rispetto a quello contenuto nel Decreto originario, il quale prevedeva unicamente quali reati presupposto i «Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione» (art.24 e 25).

Successivamente, il decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 ha introdotto l'art.25- bis «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo», il decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 ha introdotto l'art.25-ter «Reati societari»; la legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto l'art.25- quater «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; la legge 11 agosto 2003 n. 228 ha introdotto l'art.25- quinquies «Delitti contro la personalità individuale»; la legge 18 aprile 2005 n. 62 ha introdotto l'art.25- sexies «Abusi

di mercato»; la legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha inserito, all'art. 25-ter, il reato di cui all'art. 2629-bis c.c.; la legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha introdotto l'art.25- quater.1. «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; la legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha esteso il Decreto ai «Reati transnazionali»; la legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'art. 25-septies «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro»; il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ha introdotto l'art. 25-octies «Ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita»; la legge 18 marzo 2008 n. 48, ha introdotto l'art. 24-bis «Delitti informatici e trattamento illecito dei dati».

Con la L.99/2009 è stato modificato l'art.25 bis, inserendo le fattispecie previste dagli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso dei marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi). Sono stati inseriti, inoltre, due nuovi articoli: l'art.25 bis.1 «Delitti contro l'industria e il commercio», e l'art.25 novies «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore».

La L. n. 94/2009 ha poi aggiunto l'art. 24ter «Delitti di criminalità organizzata», mentre la legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto l'Art. 25-novies «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria».

Il D.Lgs. n. 121/2011 ha corretto il refuso che vedeva due disposizioni diverse sotto il medesimo art. 25-novies rinominando in 25-decies la previsione di «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria». Il suddetto D.Lgs. n. 121/2011 ha inoltre introdotto, con decorrenza la data del 16 agosto 2011, l'art. 25-undecies che sanziona talune figure di reati ambientali, alcune della quali già previste dall'ordinamento penale ed altre introdotte all'uopo dall'anzidetta novella.

Il D.Lgs. n. 109/2012 ha introdotto nel corpo del Decreto 231 e con decorrenza la data del 9 agosto 2012 l'art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” con il quale viene sostanzialmente estesa agli enti la responsabilità per lo sfruttamento di manodopera irregolare (oltre i limiti stabiliti dal D.Lgs 286/98 in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative).

La L. n.190 del 6.11.2012 (c.d. Legge Anticorruzione), titolata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha novellato gli artt. 25 e 25-ter del Decreto 231 rispettivamente introducendo i nuovi reati di “induzione indebita a dare o promettere utilità” (319-quater c.p.) e di “corruzione tra privati” (art. 2635 c.c.).

Da ultimo il comma 5 dell'art. 3 della L. n. 186/2014 (c.d. legge sulla voluntary disclosure) ha novellato l'art. 25 octies del D.Lgs. n. 231/2001, introducendo anche nell'ambito della normativa 231 il nuovo reato di autoriciclaggio introdotto dal medesimo comma 3 che introduce nel codice penale il nuovo art. 648-ter.1.

Alla data di approvazione dell'odierna stesura del presente Modello, i reati presupposto sono quelli di seguito elencati:

### **2.1. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del decreto)**

- Malversazione a danno dello Stato (art.316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art.640 c.p., 2° comma, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art.640-ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art.318 c.p. - art.321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.);
- Concussione (art.317 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art.319-bis c.p. - art.321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art.319-ter c.p., 2° comma - art.321 c.p.);
- Induzione Indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

### **2.2 Criminalità informatica (art. 24-bis del Decreto)**

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.);

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.);
- Falsità in documenti informatici (Art. 491 bis c.p.).

### **2.3 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

### **2.4 Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto )**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.453 c.p.);
- Alterazione di monete (art.454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art.460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art.461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.)

## **2.5 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (art. 517-quater c.p.)

## **2.6. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio su strumenti finanziari non quotati (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

**2.7. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto)**

**2.8. Delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quater.1 del Decreto)**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ( art. 583-bis c.p.)

**2.9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)**

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

**2.10 Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF)**

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF e art. 187-bis TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF e art. 187-ter TUF).

**2.11 Omicidio colposo e Lesioni gravi e gravissime colpose (art. 25-septies del Decreto)**

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro(art. 589 c.p.);

- Lesioni gravi e gravissime colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590, terzo comma, c.p.).

## **2.12 Ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro, utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

## **2.13 Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art.25-novies)**

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art.171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941)
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di

ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)

- Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)

- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c)

- Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d)

- Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e)

- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)

- Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis)

- Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di

opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a)

- Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis)

- Realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b)

- Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941)

## **2.14 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25-decies)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.)

## **2.15 Reati Ambientali (art. 25-undecies)**

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

- Apertura e/o scarico abusivo di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, 3, 5, 11, 13, D.Lgs. n.152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. n. 152/2006)
- Inquinamento ed omessa bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 D.Lgs. n. 152/2006)
- Traffico Illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006)
- Falsità in materia di tracciabilità di rifiuti (art.260-bis, comma 6, 7 e 8, D.Lgs. n. 152/2006)
- Violazione dei limiti di emissione (art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006)
- Commercio abusivo di specie animali/vegetali protette (art. 1 e 2, L. n. 150/1992)
- Abusiva detenzione di specie animali pericolose per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6, L. n. 150/1992)
- Falsità o alterazione della documentazione amministrativa necessaria (art. 3-bis, L. n. 150/1992)
- Violazione della normativa in materia di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono e dell'ambiente (art. 3, L. n. 549/1993)
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D.Lgs. n. 202/2007)
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, D.Lgs. n. 202/2007)

## **2.16 Impiego di Lavoratori Irregolari (Art. 25-duodecies)**

- Impiego di lavoratori irregolari aggravato in funzione del numero, dell'età o delle particolari condizioni lavorative (art. 12bis dell'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998).

## **3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente**

La realizzazione di uno dei reati presupposto costituisce solo una delle condizioni per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto. Vi sono, infatti, ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che, a seconda della loro natura, possono essere suddivise in criteri di imputazione di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva richiedono che:

- il fatto di reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente;

- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti sia commesso nella forma del *tentativo*.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell'ente possono essere soggetti con potere di amministrazione, gestione e direzione (c.d. soggetti in «posizione apicale»); o soggetti sottoposti alla direzione e al controllo da parte dei soggetti apicali (c.d. soggetti subordinati). Alla categoria dei soggetti apicali, appartengono coloro che rivestono, o che esercitano anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Si tratta degli amministratori, dei direttori generali, dei rappresentanti legali, ma anche, per esempio, dei preposti a sedi secondarie, dei direttori di divisione o di stabilimento. Anche tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sedi distaccate devono essere considerati soggetti apicali. Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata appartengono tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e che, in sostanza, eseguono nell'interesse dell'ente le decisioni intraprese dai vertici. Appartengono a questa categoria tutti i dipendenti dell'ente, nonché tutti coloro che, per mandato o per contratto, agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali, a titolo di esempio, i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Per il sorgere della responsabilità dell'ente è poi necessario che il fatto di reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il criterio dell'interesse significa che l'autore del reato deve aver agito con l'intento di favorire l'ente, mentre il criterio del vantaggio significa che l'ente poteva ottenere o ha effettivamente ottenuto, alla commissione del reato, un risultato a sé favorevole.

Alla luce di questo criterio, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

I criteri di imputazione di natura soggettiva attengono invece alla colpa dell'ente.

La responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati standards doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La colpa dell'ente e quindi la possibilità di muovere un rimprovero dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che abbiano favorito la commissione di uno dei reati presupposto.

Il Decreto esclude infatti la responsabilità dell'ente, nel caso in cui, prima della commissione del reato, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO» (il Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se l'ente dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'ente, quindi, è presunto colpevole salvo che provi che il Modello è stato fraudolentemente eluso. Per i reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente risponde invece solo se la Pubblica Accusa prova che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza», ovvero se vi è stato un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale.

Anche in questo caso, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, prima della commissione del reato, esclude l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ed esenta l'ente da responsabilità.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, è quindi l'unico strumento a disposizione dell'ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto.

#### **4. I reati commessi all'estero**

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a reati presupposto commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto.

Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguire l'ente per reati commessi all'estero all'esistenza di ulteriori presupposti:

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- sussistono le condizioni di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale.

## 5. Le Sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza. Tali sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un giudice penale.

In caso di condanna dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su « quote ». L'entità della sanzione pecuniaria (da € 25.000 a € 2.5 ml) dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il *quantum* della sanzione, tiene altresì conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente e delle finalità preventive della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, la sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero se è stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se sono espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso),
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato,
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Il Decreto prevede inoltre altre due sanzioni: la confisca, che è sempre disposta con la sentenza di condanna e che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, e la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

## **6. Responsabilità dell'ente e vicende modificative**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative: trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Decreto sancisce la regola che, nel caso di « trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto». Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di scissione parziale, il Decreto prevede invece che resti ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

Se la fusione o la scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice nella commisurazione della sanzione pecuniaria terrà conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

## IL MODELLO ELECTRIC POWER SRL

### PARTE GENERALE

Il presente MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO costituisce regolamento interno della società ELECTRIC POWER Srl vincolante per la medesima.

Il presente Modello è ispirato alla Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, elaborate da CONFINDUSTRIA, nel documento del 7 marzo 2002 aggiornate al 31 marzo 2008.

Il Codice Etico della Società costituisce il fondamento essenziale del presente Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

Electric Power Srl riconosce l'importanza della sostenibilità ambientale, sociale e della governance (ESG) e, pur non essendo tenuta agli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD (Dir. UE 2022/2464 e D.Lgs. 125/2024), integra volontariamente i principi di sostenibilità nella gestione delle proprie attività. Tali principi sono rappresentati e comunicati nel bilancio sociale aziendale.

#### **1. Elementi fondamentali del Modello**

Con riferimento alle «esigenze» individuate dal legislatore nel Decreto e sviluppate dalle associazioni di categoria, i punti fondamentali individuati da ELECTRIC POWER Srl nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- mappatura delle attività aziendali «sensibili» ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi delle procedure in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali «sensibili», a garantire i principi di controllo;
- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si veda al riguardo il Codice etico aziendale vincolante per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori), volti a definire la necessità di:
  - \* osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
  - \* improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;

\* richiedere ai principali fornitori, appaltatori e subappaltatori una condotta in linea con i principi generali del Codice etico.

- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- attività di informazione e formazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

E' fatto obbligo a chiunque operi nell'Impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

## 2.Reati rilevanti per ELECTRIC POWERSrl

In considerazione della natura e dell'attività della Società, ai fini del Modello sono considerati rilevanti unicamente i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24 ter, 25, 25-bis, 25 bis.1, 25-ter, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25 novies, 25 decies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche.

In riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto nelle norme citate, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della realizzazione dei seguenti reati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b><u>(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)</u></b> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) |
| <b><u>(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</u></b> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.<br>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si | 24<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
| <p><b><u>(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</u></b> Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p>                                 | <p>24<br/>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p> |
| <p><b><u>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</u></b> La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>24<br/>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p> |
| <p><b><u>(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)</u></b> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p> | <p>24<br/>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p> |
| <p><b><u>(Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria)</u></b><br/>Documenti informatici - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>24bis<br/>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</p>       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</u></b> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio).</p> | <p>24bis<br/>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p> |
| <p><b><u>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</u></b> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>24bis<br/>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p> |
| <p><b><u>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</u></b> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>24bis<br/>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p> |
| <p><b><u>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</u></b> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>24bis<br/>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</u></b> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>24bis<br/>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p> |
| <p><b><u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</u></b> Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>24bis<br/>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p> |
| <p><b><u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</u></b> Salvo che il atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> | <p>24bis<br/>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p> |
| <p><b><u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</u></b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>24bis<br/>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p> |
| <p><b><u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</u></b> Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>                                                                                                                                | <p>24bis<br/>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p> |
| <p><b><u>(Frode informatica del certificatore di firma elettronica)</u></b> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>24bis<br/>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br/>[Articolo</p>                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]                                                                               |
| <p><b><u>(Associazione di tipo mafioso)</u></b></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> | <p>24ter<br/>(Delitti di criminalità organizzata)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p> |
| <p><b><u>(Scambio elettorale politico-mafioso)</u></b> La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>24ter<br/>(Delitti di criminalità organizzata)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u></b></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> | <p>24ter<br/>(Delitti di criminalità organizzata)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p> |
| <p><b><u>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>24ter<br/>(Delitti di criminalità organizzata)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p> |
| <p><b><u>(Associazione per delinquere)</u></b></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>24ter<br/>(Delitti di criminalità organizzata)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p> |
| <p><b><u>(Corruzione per un atto d'ufficio )</u></b> Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>25<br/>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b><u>(Istigazione alla corruzione)</u></b> 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) |
| <b><u>(Pene per il corruttore)</u></b> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. <b>(IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) |
| <b><u>(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)</u></b> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) |
| <b><u>(Corruzione in atti giudiziari)</u></b> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.(omissis comma 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) |
| <b><u>(Istigazione alla corruzione)</u></b> Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. | 25<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) |
| <b><u>(Pene per il corruttore)</u></b> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. <b>(IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) |
| <b><u>(Concussione)</u></b> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) |
| <b><u>(Circostanze aggravanti)</u></b> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(Corruzione in atti giudiziari)</b> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. <u>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</u></p>                                                                                          | <p>25<br/>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>(Pene per il corruttore)</b> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.<b>(IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)</b></p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>25<br/>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</p>                                                                                                                                                                                            |
| <p><b><u>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)</u></b><br/>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per alori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p> | <p>25bis<br/>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)<br/>[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]</p> |
| <p><b><u>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</u></b> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. <u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>25bis<br/>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)<br/>[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</b> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. <u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>25bis<br/>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)<br/>[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]</p> |
| <p><b>(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)</b><br/>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;</p> | <p>25bis<br/>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)<br/>[Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>                                                                      |
| <p><b>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)</b><br/>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;</p>                                                                                              | <p>25bis<br/>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)<br/>[Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>                                                                      |
| <p><b>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</b><br/>Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>25bis-1<br/>(Delitti contro l'industria e il commercio)<br/>[Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>(Frode nell'esercizio del commercio)</u></b><br/> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>25bis-1<br/> (Delitti contro l'industria e il commercio)<br/> [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p> |
| <p><b><u>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</u></b><br/> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>25bis-1<br/> (Delitti contro l'industria e il commercio)<br/> [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p> |
| <p><b><u>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</u></b><br/> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p> | <p>25bis-1<br/> (Delitti contro l'industria e il commercio)<br/> [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p> |
| <p><b><u>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</u></b><br/> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.<br/> La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>25bis-1<br/> (Delitti contro l'industria e il commercio)<br/> [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p> |
| <p><b><u>(Frodi contro le industrie nazionali)</u></b><br/> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>25bis-1<br/> (Delitti contro l'industria e il commercio)<br/> [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>(False comunicazioni sociali)</u></b></p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</p> | <p>25ter<br/>(Reati societari)<br/>[Articolo<br/>aggiunto dal<br/>D.Lgs. 11 aprile<br/>2002 n. 61, art.<br/>3].</p> |
| <p><b><u>(False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)</u></b></p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>25ter<br/>(Reati societari)<br/>[Articolo<br/>aggiunto dal<br/>D.Lgs. 11 aprile<br/>2002 n. 61, art.<br/>3].</p> |
| <p><b><u>(False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)</u></b></p> <p>Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. (omissis)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>25ter<br/>(Reati societari)<br/>[Articolo<br/>aggiunto dal<br/>D.Lgs. 11 aprile<br/>2002 n. 61, art.<br/>3].</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>(Impedito controllo)</u></b><br/>         Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. <u>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</u> La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>25ter<br/>         (Reati societari)<br/>         [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>    |
| <p><b><u>(Indebita restituzione di conferimenti)</u></b><br/>         Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>25ter<br/>         (Reati societari)<br/>         [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>    |
| <p><b><u>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</u></b><br/>         Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>25ter<br/>         (Reati societari)<br/>         [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>    |
| <p><b><u>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</u></b><br/>         Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>25ter<br/>         (Reati societari)<br/>         [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>    |
| <p><b><u>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</u></b><br/>         Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>25ter<br/>         (Reati societari)<br/>         [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>    |
| <p><b><u>(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)</u></b><br/>         L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o</p> | <p>25ter<br/>         (Reati societari)<br/>         [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p> |                                                                                                                       |
| <p><b><u>(Formazione fittizia del capitale)</u></b><br/>         Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>25ter<br/>         (Reati societari)<br/>         [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p> |
| <p><b><u>(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)</u></b><br/>         I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>25ter<br/>         (Reati societari)<br/>         [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p> |
| <p><b><u>(Illecita influenza sull'assemblea)</u></b><br/>         Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>25ter<br/>         (Reati societari)<br/>         [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p> |
| <p><b><u>(Aggiotaggio)</u></b><br/>         Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>25ter<br/>         (Reati societari)<br/>         [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>(Corruzione tra privati)</u></b><br/> Chi dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (o a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza) al fine di compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società (2635, comma 3 c.c.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Art.-25 ter<br/> Comma 1, lett. s-bis<br/> [Aggiunto da L. 190/2012]</p>                                     |
| <p><b><u>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</u></b><br/> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> | <p>25ter<br/> (Reati societari)<br/> [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>           |
| <p><b><u>(Abuso di informazioni privilegiate)</u></b><br/> 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p>                                   | <p>25sexies<br/> (Reati di abuso di mercato)<br/> [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]</p> |

**(Manipolazione del mercato)**

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

25sexies  
(Reati di abuso di  
mercato)  
[Articolo  
aggiunto dalla L.  
18 aprile 2005 n.  
62, art. 9]

**(Abuso di informazioni privilegiate)**

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Illecito  
amministrativo  
(abuso di  
mercato)

[L. 18 aprile 2005  
n. 62, art. 9]

**(Manipolazione del mercato).**

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta,

Illecito  
amministrativo  
(abuso di  
mercato)

[L. 18 aprile 2005  
n. 62, art. 9]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.</p> <p>4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.</p> <p>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</p> <p>6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.</p> <p>7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b><u>(Omicidio colposo)</u></b></p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>25septies</p> <p>(Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)</p> <p>[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]</p> |
| <p><b><u>(Lesioni personali colpose)</u></b></p> <p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono omessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare</p>                                       | <p>25septies</p> <p>(Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)</p> <p>[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
| <p><b><u>(Ricettazione)</u></b><br/>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p> | <p>25octies<br/>(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)<br/>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]</p> |
| <p><b><u>(Riciclaggio)</u></b><br/>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>         | <p>25octies<br/>(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)<br/>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]</p> |
| <p><b><u>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</u></b><br/>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>                                                                                                                                    | <p>25octies<br/>(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)<br/>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>(Autoriciclaggio)</u></b></p> <p>Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena e' diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p>             | <p>25octies<br/>(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)<br/>[Articolo novellato dall'art. 3, comma 5 della Legge n. 186/2014]</p> |
| <p><b><u>(Violazione diritti d'autore)</u></b></p> <p>[Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]</p> <p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> | <p>25novies<br/>(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)<br/>[Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p>                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>                                                                                                                                                                         | <p>25novies<br/>(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)<br/>[Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p> |
| <p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,</p> | <p>25novies<br/>(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)<br/>[Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p> |

cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;  
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;  
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;  
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:<br/>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;<br/>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>25novies<br/>(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)<br/>[Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p>                                                                                       |
| <p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> | <p>25novies<br/>(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)<br/>[Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p>                                                                                       |
| <p><b><u>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</u></b><br/>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>25decies<br/>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Dlgs 121/2011, art. 2, c.1]</p> |
| <p><b><u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)</u></b><br/>Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>25undecies<br/>(Reati ambientali)<br/>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni)</u></b></p> <p>Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>25undecies<br/>(Reati ambientali)<br/>[Articolo<br/>introdotta dal<br/>d.lgs. n. 121 del 7<br/>luglio 2011].</p> |
| <p><b><u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) -</u></b></p> <p>Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro</p> | <p>25undecies<br/>(Reati ambientali)<br/>[Articolo<br/>introdotta dal<br/>d.lgs. n. 121 del 7<br/>luglio 2011].</p> |
| <p><b><u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite)</u></b></p> <p>Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>25undecies<br/>(Reati ambientali)<br/>[Articolo<br/>introdotta dal<br/>d.lgs. n. 121 del 7<br/>luglio 2011].</p> |
| <p><b><u>(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)</u></b></p> <p>Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>25undecies<br/>(Reati ambientali)<br/>[Articolo<br/>introdotta dal<br/>d.lgs. n. 121 del 7<br/>luglio 2011].</p> |
| <p><b><u>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2</u></b></p> <p>Comma 1 (Lettera a) – Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) ...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>25undecies<br/>(Reati ambientali)<br/>[Articolo<br/>introdotta dal<br/>d.lgs. n. 121 del 7<br/>luglio 2011].</p> |
| <p><b><u>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2</u></b></p> <p>Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:</p> <p>a) ...</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>25undecies<br/>(Reati ambientali)<br/>[Articolo<br/>introdotta dal<br/>d.lgs. n. 121 del 7<br/>luglio 2011].</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>(Discarica non autorizzata)</u></b><br/>         Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p>   | <p>25undecies<br/>         (Reati ambientali)<br/>         [Articolo<br/>         introdotto dal<br/>         d.lgs. n. 121 del 7<br/>         luglio 2011].</p> |
| <p><b><u>(Discarica non autorizzata)</u></b><br/>         Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> | <p>25undecies<br/>         (Reati ambientali)<br/>         [Articolo<br/>         introdotto dal<br/>         d.lgs. n. 121 del 7<br/>         luglio 2011].</p> |
| <p><b><u>(Miscelazione di rifiuti)</u></b><br/>         Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>25undecies<br/>         (Reati ambientali)<br/>         [Articolo<br/>         introdotto dal<br/>         d.lgs. n. 121 del 7<br/>         luglio 2011].</p> |
| <p><b><u>(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi)</u></b><br/>         Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p>                                                                                                                                                                                            | <p>25undecies<br/>         (Reati ambientali)<br/>         [Articolo<br/>         introdotto dal<br/>         d.lgs. n. 121 del 7<br/>         luglio 2011].</p> |
| <p><b><u>(Bonifica dei siti)</u></b><br/>         Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p>                                                                                 | <p>25undecies<br/>         (Reati ambientali)<br/>         [Articolo<br/>         introdotto dal<br/>         d.lgs. n. 121 del 7<br/>         luglio 2011].</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>(Bonifica dei siti da sostanze pericolose)</u></b></p> <p>Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>25undecies<br/>(Reati ambientali)<br/>[Articolo<br/>introdotto dal<br/>d.lgs. n. 121 del 7<br/>luglio 2011].</p> |
| <p><b><u>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</u></b></p> <p>Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> | <p>25undecies<br/>(Reati ambientali)<br/>[Articolo<br/>introdotto dal<br/>d.lgs. n. 121 del 7<br/>luglio 2011].</p> |
| <p><b><u>(Traffico illecito di rifiuti)</u></b></p> <p>Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>25undecies<br/>(Reati ambientali)<br/>[Articolo<br/>introdotto dal<br/>d.lgs. n. 121 del 7<br/>luglio 2011].</p> |
| <p><b><u>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)</u></b></p> <p>Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>25undecies<br/>(Reati ambientali)<br/>[Articolo<br/>introdotto dal<br/>d.lgs. n. 121 del 7<br/>luglio 2011].</p> |
| <p><b><u>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività)</u></b></p> <p>Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>25undecies<br/>(Reati ambientali)<br/>[Articolo<br/>introdotto dal<br/>d.lgs. n. 121 del 7<br/>luglio 2011].</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)</b><br/>         Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione<br/>         Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> | <p>25undecies<br/>         (Reati ambientali)<br/>         [Articolo<br/>         introdotto dal<br/>         d.lgs. n. 121 del 7<br/>         luglio 2011].</p> |
| <p><b>(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)</b><br/>         art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive<br/>         Comma 7<br/>         Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>25undecies<br/>         (Reati ambientali)<br/>         [Articolo<br/>         introdotto dal<br/>         d.lgs. n. 121 del 7<br/>         luglio 2011].</p> |
| <p><b>(Impiego di lavoratori stranieri irregolari)</b><br/>         Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Il reato si configura nella sola versione aggravata e cioè:<br/>         a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;<br/>         b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;<br/>         c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>25duodecies<br/>         [Articolo<br/>         introdotto dal<br/>         D.Lgs. n.<br/>         109/2012]</p>                                              |

### **3.Potenziali aree a “rischio”**

Dal panorama sopra delineato, le **aree di attività maggiormente sensibili** per la ELECTRIC POWERSrl ai sensi della normativa in oggetto possono sintetizzarsi in:

- a) i rapporti con la Pubblica Amministrazione e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio dello Stato)
- b) i reati societari;
- c) reati contro la persona e reati di ricettazione, riciclaggio etc;
- d) omicidio colposo, lesioni gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- e) i reati ambientali;
- f) l'impiego di stranieri irregolari.

L'analisi delle aree potenzialmente a rischio non ha riguardato i reati di falso nummario di cui all'art.25-bis, i reati di terrorismo di cui all'art.25-quater ed i reati di tratta delle persone

di cui all'art.25-quinquies in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto appare inverosimile in relazione al tipo di attività svolta da ELECTRIC POWER Srl ed in particolare considerando che il presupposto affinché possa ricorrere la responsabilità amministrativa della Società è rappresentato dal fatto che il reato sia compiuto nel suo interesse o a suo vantaggio.

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da ELECTRIC POWER Srl della struttura interna adottata, le principali aree di attività potenzialmente a rischio, identificate in relazione ai rapporti con la **Pubblica Amministrazione**, sono le seguenti:

- individuazione delle iniziative di business;
- definizione delle modalità di partecipazione e predisposizione delle prequalifiche;
- studio e definizione dell'offerta, analisi dei requisiti contrattuali;
- analisi tecnica e definizione del prezzo;
- negoziazione ed acquisizione del contratto;
- gestione, monitoraggio e controllo, programmazione e processi economici;
- gestione degli approvvigionamenti;
- gestione dei macchinari;
- costruzione e gestione del contratto;
- formulazione e gestione del contenzioso;
- gestione delle risorse umane;
- servizio di manutenzione successivo alla costruzione;
- gestione della finanza;
- amministrazione e bilancio;
- monitoraggio sulla qualità della produzione;
- controllo e prevenzione ai fini della sicurezza dei lavoratori;
- monitoraggio dell'applicazione della normativa ambientale.

In particolare, le potenziali attività «sensibili» individuate nell'ambito delle summenzionate aree a rischio sono di seguito indicate:

- attività promozionale, individuazione di nuove iniziative: gestione di contatti con soggetti pubblici, acquisizione di informazioni relative a gare di appalto, analisi di piani triennali;
- negoziazione e stipulazione di contratti e/o di concessioni con enti pubblici mediante trattative private e/o partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (es. gare di appalto);
- esecuzione delle opere pubbliche sulla base di contratti;
- svolgimento di attività in qualità di Concessionario di opere pubbliche;

- percezione di erogazioni pubbliche (contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni, etc.);
- gestione di erogazioni pubbliche (contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni, etc.);
- gestione dei rapporti con le autorità pubbliche o soggetti incaricati di pubblico servizio per l'ottenimento di provvedimenti o atti amministrativi;
- gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'amministrazione tributaria;
- gestione dei trattamenti previdenziali e contributivi del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- gestione adempimenti, verifiche e ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero emissioni elettromagnetiche o produzione di inquinamento acustico;
- gestione di verifiche e ispezioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica, beni culturali, sicurezza e igiene sul lavoro e gestione degli adempimenti previsti per la sicurezza nei cantieri;
- assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, nomina dei legali e coordinamento delle attività;
- attività promozionali o di sponsoraggio di iniziative (manifestazioni, eventi, etc.) in collaborazione con soggetti pubblici.

Con riferimento ai **reati societari**, le principali aree di attività potenzialmente a rischio per la commissione dei suddetti reati sono le seguenti:

- contabilità generale e formazione del Bilancio;
- formazione del budget e piano industriale;
- informativa continua e periodica;
- rapporti con organi sociali, revisori e soci;
- rapporti con autorità di vigilanza.

In particolare, le potenziali attività «sensibili» individuate nell'ambito delle summenzionate aree a rischio sono le seguenti:

- predisposizione di comunicazioni sociali previste dalla legge;
- gestione dei rapporti con i revisori;
- gestione dei rapporti con i soci e con gli organi sociali che svolgono attività di controllo sulla gestione della società;
- custodia delle scritture contabili e dei libri sociali;

- attività di ausilio allo svolgimento delle assemblee dei soci;
- gestione dei rapporti con autorità pubbliche di vigilanza e delle comunicazioni ed informazioni ad esse dirette;
- svolgimento delle attività di ripartizione degli utili, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- operazioni sul capitale, sulle azioni o quote sociali
- svolgimento di attività in ambito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, etc.).

Con riferimento ai **reati contro la persona** sono state approfondite le analisi delle principali aree potenzialmente a rischio, peraltro già identificate in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, che sono le seguenti:

- controllo e prevenzione ai fini della sicurezza dei lavoratori.
- adozione delle misure previste dalle norme antinfortunistiche in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento ai **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, sono state approfondite le analisi delle principali aree di attività potenzialmente a rischio peraltro già identificate in relazione ad altri reati, che sono le seguenti:

- attività commerciale;
- amministrazione e finanza;
- gestione degli approvvigionamenti;
- attività promozionali o di sponsoraggio.

In particolare, le potenziali attività «sensibili» nell'ambito delle summenzionate aree a rischio sono le seguenti:

- gestione delle attività promozionali, individuazione di nuove iniziative;
- gestione degli approvvigionamenti;
- gestione dei flussi finanziari con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- attività promozionali o di sponsoraggio di iniziative (manifestazioni, eventi, etc.).

Con riferimento infine ai **reati ambientali**, le aree principalmente a rischio sono quelle riguardanti lo stabilimento produttivo e l'eventuale cantiere.

Le potenziali attività sensibili in tale ambito sono le seguenti:

- controllo di efficienza degli impianti e loro manutenzione;
- rigida applicazione delle norme in materia di sicurezza ambientale e del lavoro.

#### **4. Destinatari del Modello**

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti della Società, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società.

La Società si impegna a garantire, attraverso modalità idonee, la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i destinatari.

La Società si impegna ad attuare specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice da parte di tutti i membri degli organi sociali e i dipendenti della Società.

L'attività di formazione è obbligatoria per coloro a cui è destinata ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, dell'esercizio di eventuali funzioni di rappresentanza della Società.

Per gli operai la formazione può avvenire nell'ambito di altre iniziative di formazione e può essere limitata ai principi generali del Decreto e a quelle specifiche procedure che interessano l'attività a rischio nel quale è impiegato il dipendente.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici. I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede dell'Impresa ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

#### **5. Finalità del Modello**

Con l'adozione del Modello la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli e di Corporate Governance, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati. Il Modello si propone le seguenti finalità:

- a) adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della Società o sono legati alla Società da rapporti di collaborazione in merito alle attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati e alle conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla Società per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne della Società;
- b) diffusione e affermazione di una cultura di impresa improntata alla legalità, con l'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- c) diffusione di una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società si pone;
- d) previsione di un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna.

## **6. Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello**

L'organo amministrativo ha competenza esclusiva per l'adozione del Modello idoneo a prevenire reati.

Il Modello viene modificato tempestivamente, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, ogniqualvolta siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, oppure in caso di mutamenti nel sistema normativo, organizzativo, tecnologico o nell'attività della Società, con particolare riferimento a salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008), whistleblowing (D.Lgs. 24/2023), privacy (GDPR).

Il Modello è comunque oggetto di revisione periodica.

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, che esprime un parere; l'Organismo di Vigilanza propone le modifiche necessarie e redige verbali di aggiornamento da sottoporre all'organo amministrativo.

Le Funzioni interessate provvedono alle modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello e ne danno comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta all'amministratore eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello.

## **7. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi**

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporne l'aggiornamento, è affidato a un organismo («Organismo di

Vigilanza») istituito dalla Società e dotato di autonomia, e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. L'Organismo di Vigilanza (OdV) riferisce direttamente all'organo amministrativo ove non diversamente previsto.

L'organo Amministrativo nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

L'Organismo di Vigilanza è monocratico ed è composto da un componente scelto tra stimati professionisti.

Il componente rimane in carica per un triennio e può essere liberamente rinnovato nell'incarico di triennio in triennio. La revoca del OdV è riservata alla competenza esclusiva dell'assemblea su proposta dell'amministratore della Società che delibera con la maggioranza dei soci.

Contestualmente alla revoca l'organo amministrativo delibera la nomina del componente in sostituzione di quello revocato.

In caso di dimissioni del componente dell'OdV l'organo amministrativo delibera tempestivamente la sostituzione del componente dimissionario.

Il OdV per ogni riunione e per le periodiche attività di verifica redige un verbale che deve essere trasmesso, riservatamente, all'amministratore, al Presidente del Collegio Sindacale, ove esistente, e al Presidente del Comitato per il Controllo Interno, se costituito.

Il componente dell'organismo di vigilanza è dotato dei seguenti requisiti:

- a) autonomia, intesa come libertà di iniziativa, di decisione e di esecuzione delle proprie funzioni;
- b) indipendenza, intesa come assenza di legami, interessi o forme di interferenza con gli organi societari o altre funzioni aziendali;
- c) professionalità, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, aziendali ed organizzative o di controllo interno);
- d) continuità d'azione intesa come capacità dell'organo di agire in tempi rapidi e di operare con impegno diligente e costante nel tempo.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato dei seguenti requisiti di eleggibilità:

- a) non ricoprire all'interno della Società incarichi di carattere operativo;
- b) non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;

- c) non essere fallito, o essere stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) non essere legato alla Società da rapporti continuativi di prestazione d'opera che ne possano ragionevolmente compromettere l'indipendenza;
- e) non essere legato da rapporti di parentela con amministratori della Società o di società controllate;
- f) non intrattenere, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni di natura patrimoniale tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Il verificarsi di una sola delle condizioni suddette comporta la decadenza automatica dalla funzione del componente dell'organismo. L'organo Amministrativo accertata la sussistenza della causa di decadenza provvede senza indugio a convocare l'assemblea per deliberare la sostituzione del componente divenuto inidoneo.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività. L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- a) svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione ai vari settori di intervento;
- b) ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- c) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovraintenda;

d) qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale, ove esistente, alla società di revisione, ove esistente; a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società e in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza deve essere inserito nei singoli contratti;

f) riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;

i) può rivolgersi, dopo averne informato l'organo amministrativo, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;

j) sottopone all'organo amministrativo le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;

k) sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente Modello;

l) redige periodicamente, e comunque almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta inviandola all'organo amministrativo. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali, contengono eventuali proposte di integrazione e modifica del Modello;

n) le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza, devono contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello e del Codice etico;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

~~Il personale della Società e i collaboratori della stessa hanno facoltà di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza per segnalare violazioni del Modello.~~

~~Al fine di cui al punto precedente la Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni, purché veritiere e utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto nelle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.~~

La Società garantisce la possibilità di effettuare segnalazioni, anche anonime, tramite un canale interno riservato e protetto da crittografia, in conformità al D.Lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, verso i segnalanti, i facilitatori e i soggetti collegati. Gli atti ritorsivi sono nulli e comportano la reintegrazione del lavoratore, come previsto dagli artt. 17 e 19 D.Lgs. 24/2023.

Le segnalazioni possono essere inviate tramite piattaforma informatica aziendale dedicata oppure per via orale.

Il canale è accessibile sia ai dipendenti sia ai terzi, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni, anche tramite sistemi di cifratura.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del GDPR, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 24/2023, secondo principi di minimizzazione e sicurezza by design e by default.

Le segnalazioni sono gestite dall'ODV con tempistiche e modalità previste dall'art. 4 D.Lgs. 24/2023, con rilascio di ricevuta entro 7 giorni e feedback entro 3 mesi.

## **8. Sistema sanzionatorio**

Al fine di ottenere la più ampia osservanza del Modello e di attuare il sistema sanzionatorio, l'Organismo di Vigilanza, determina, preliminarmente, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le modalità e stabilendo le misure sanzionatorie nei casi di violazione delle previsioni in esso contenute o delle procedure stabilite per la sua attuazione. L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione

## **9. Contratti di lavoro e codice disciplinare**

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione.

Il sistema disciplinare è differenziato in base ai ruoli e prevede sanzioni graduate per ogni violazione delle misure del modello, incluse la mancata osservanza delle procedure di prevenzione, delle regole di sicurezza e delle policy di whistleblowing e privacy.

Le sanzioni sono commisurate alla gravità della violazione commessa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai CCNL applicabili.

La violazione delle misure di tutela del segnalante o la ritorsione costituisce infrazione disciplinare grave.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art.7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti.

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto la violazione delle previsioni del Modello, e delle procedure di attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL.

Fermo restando quanto sopra e a titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- b) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- c) l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- d) l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
- e) la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni,

ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

### **10. Organi direttivi**

Se la violazione riguarda i Dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare e all'organo amministrativo mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile.

Nei casi più gravi - e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile - l'organo amministrativo convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione all'organo amministrativo mediante relazione scritta.

L'organo amministrativo qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

### **11. Collaboratori e controparti contrattuali**

Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di collaboratori o controparti contrattuali, l'Organismo di Vigilanza informa l'organo amministrativo e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, mediante relazione scritta.

Nei confronti dei responsabili viene deliberata l'applicazione delle misure previste.

## PARTE SPECIALE

### **1.REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI SOCIETARI**

#### **1.1 Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei Reati societari**

Sono adottate specifiche procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società.

La formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto e nel Codice Etico.

Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza. Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) l'accesso ai dati della società sia conforme al D.lgs.n.196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni; l'accesso e l'intervento sui dati della società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate; sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni. Tutti i trattamenti di dati personali connessi alle procedure di whistleblowing e gestione del MOG

sono effettuati in conformità al GDPR, D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 24/2023, garantendo minimizzazione, cifratura e protezione dell'identità degli interessati.

La conservazione delle segnalazioni e dei dati personali avverrà per il tempo strettamente necessario e secondo principi di sicurezza by design e by default. Il personale viene istruito sulle procedure per la gestione dei dati sensibili;

e) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;

f) l'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle due lettere precedenti, sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;

g) gli amministratori comunichino all'organo amministrativo, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza, le cariche assunte o le partecipazioni di cui sono titolari direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, le quali, per natura o tipologia possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse

h) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;

i) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

l) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;

m) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza,

è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

## **1.2.Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio**

Per tutte le operazioni a rischio, di carattere significativo:

- a) è individuato un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni: se non diversamente indicato, esso corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione considerata;
- b) il responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione;
- c) il responsabile del procedimento deve informare mensilmente il responsabile della funzione, qualora quest'ultimo non sia responsabile del procedimento, di tutte le operazioni di carattere significativo che rientrano nell'area delle attività a rischio fornendo, sotto la sua responsabilità, le informazioni necessarie per valutare la rischiosità dell'operazione o i suoi aspetti critici;
- d) il responsabile della funzione deve informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza, secondo scadenze concordate con quest'ultimo, di tutte le operazioni di cui al punto precedente.

Fatto salvo quanto prescritto al paragrafo precedente, per le operazioni di carattere significativo relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- b) siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- c) il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;
- d) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai

principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;

e) l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità;

f) in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione possa essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;

g) in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione debba essere analitica.

L'organo amministrativo, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all'Organismo di Vigilanza.

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa la procedura deve necessariamente prevedere:

a) che in ogni unità organizzativa competente siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale;

b) misure idonee ad assicurare che qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;

c) misure idonee a garantire che qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;

g) l'obbligo per chi fornisce informazioni previste dalla presente procedura alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e la verifica dell'informazione, devono essere allegate le copie dei documenti richiamati;

Per le operazioni significative, relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa la procedura deve necessariamente prevedere che l'unità organizzativa, alla quale sia richiesta un'informazione dai soggetti

competenti, fornisca la documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando la provenienza e, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione.

Per le operazioni significative, relative alla gestione delle informazioni di impresa, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) chiunque fornisce o riceve un'informazione relativa alla Società o alle sue attività è tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza, nonché la conservazione;
- b) sono stabilite, in accordo con l'Organismo di Vigilanza, idonee procedure di accesso ai dati, nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e strumenti attuativi;
- c) è altresì stabilita una procedura di trasmissione delle informazioni e sono individuati adeguati mezzi tecnici affinché le trasmissioni avvengano nel rispetto della riservatezza e regole che consentano l'accesso e l'intervento sui dati esclusivamente alle persone autorizzate.

Per le operazioni significative, relative all'acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e alla stipulazione di contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) definizione e formalizzazione di una policy riguardante la gestione degli investimenti finanziari e dei rischi collegati, l'identificazione degli strumenti finanziari non quotati che possono essere oggetto di operazioni da parte della società, dei relativi livelli quantitativi di autorizzazione e approvazione, delle controparti con le quali tali operazioni possono essere di norma effettuate e dei limiti fissati per la gestione degli investimenti e dei rischi collegati;
- b) definizione e formalizzazione di principi e regole operative concernenti il compimento di operazioni su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, laddove necessario differenziando le regole in funzione della tipologia di strumento finanziario e della motivazione dell'operazione. Tali procedure devono contenere la definizione dei soggetti competenti a decidere le operazioni, ad attuarle e ad effettuare attività di controllo e vigilanza sulle stesse;
- c) qualora la controparte negoziale non sia un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza prudenziale, di correttezza e di trasparenza conformi alla legislazione dell'Unione Europea, la

funzione competente all'assunzione della decisione fornisca una documentata motivazione dell'operazione e del prezzo stabilito per la stessa.

## **2.OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE DA INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI (Art.25-septies del Decreto)**

### **2.1 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Ai sensi dell'art.6 del Decreto, nell'ambito:

- \* di tutti i settori di attività della Società e delle sue unità produttive;
- \* di tutte le attività e delle unità produttive alle quali siano addetti sia lavoratori dipendenti della ELECTRIC POWERSrl sia i lavoratori dipendenti di imprese esterne e/o lavoratori autonomi, a cui la ELECTRIC POWERSrl affida lavori in appalto e/o in sub appalto; sono individuati i seguenti:

a) fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, intesi come la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore idoneo a causare un danno;

b) i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, intesi come la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione ad un determinato fattore di rischio, alla cui prevenzione ed eliminazione la Società è tenuta per legge o per regolamenti interni:

#### **a) fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori**

1. aree di transito
2. spazi di lavoro
3. scale
4. macchine/attrezzature di lavoro
5. attrezzi manuali
6. manipolazione manuale di oggetti
7. immagazzinamento di oggetti
8. impianti elettrici
9. apparecchi a pressione
10. reti e apparecchi distribuzione gas
11. apparecchi di sollevamento
12. mezzi di trasporto
13. presenza di gas - polveri combustibili
14. prodotti chimici

#### **b) fattori di rischio per la salute dei lavoratori**

15. esposizione ad agenti chimico-fisici
16. esposizione ad agenti cancerogeni
17. esposizione ad agenti biologici
18. ventilazione industriale
19. climatizzazione locali di lavoro
20. esposizione al rumore
21. esposizione a vibrazioni
22. microclima termico
23. esposizione a radiazioni ionizzanti
24. esposizione a radiazioni non ionizzanti
25. illuminazione
26. carico di lavoro fisico - movimentazione manuale dei carichi
27. carico di lavoro mentale
28. lavoro ai videoterminali

**c) fattori di rischio organizzativi e gestionali**

29. lavoro notturno
30. organizzazione del lavoro
31. compiti, funzioni e responsabilità
32. analisi, pianificazione e controllo
33. formazione
34. informazione
35. partecipazione
36. norme e procedimenti di lavoro
37. manutenzione e collaudi
38. dispositivi di protezione individuale - dpi
39. emergenza, pronto soccorso
40. sorveglianza sanitaria
41. fattori psico-sociali

come meglio individuati dalle disposizioni normative, di seguito elencate:

a) Fattori di Rischio regolamentati dal D. Lgs. n. 81/08:

- rischi interferenti durante i lavori affidati in appalto e subappalto;
- luoghi di lavoro;
- attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale;
- segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;

- movimentazione manuale dei carichi;
- attrezzature munite di videoterminali;
- esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche);
- sostanze pericolose;
- esposizione ad agenti biologici;
- esposizione ad atmosfere esplosive;

b) Fattori di rischio residuali non contemplati nel D. Lgs. n. 81/08 e regolamentati da altre fonti normative e relative modificazioni, in particolare:

\* *Decreto Presidente Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462*: Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;

\* *Decreto Ministeriale 7 febbraio 2001*: Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;

\* *Decreto Ministeriale del 26 Gennaio 2001*: Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento alla direttiva 2000/32/CE;

\* *Decreto Ministeriale 10 marzo 1998*: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

\* *Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459*: Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;

\* *D. Lgs. 25 novembre 1995, n. 624*: Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

\* *D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230*: Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;

\* *Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412*: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

\* *Legge 27 marzo 1992, n. 257*: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

\* *Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37*: Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante

riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

\* *Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124* (come modificato, in particolare, dal D. Lgs. n. 38 del 23.2.2000): Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

## **2.2 Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati di omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme a tutela della salute, della sicurezza, dell'igiene dei luoghi di lavoro. Regolamento di attuazione**

La società adotta un Regolamento di attuazione della presente Parte speciale.

Il Regolamento di cui al punto precedente è approvato dall'organo amministrativo previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

Il Regolamento è aggiornato:

- a) in occasione di modifiche sostanziali del processo produttivo o della situazione di rischio/impatto generale, qualora esse siano significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle parti interessate;
- b) qualora sopravvengano modifiche alla struttura organizzativa della società e delle unità produttive, nonché dei luoghi di lavoro che presentano rischi ai fini della sicurezza;
- c) qualora si siano verificati eventi (infortuni, incidenti etc.) che abbiano evidenziato la presenza di rischi precedentemente non previsti o l'inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate;
- d) qualora il progresso tecnico-scientifico consenta di ridurre o eliminare alcuni rischi e imponga l'adozione di nuove misure o la modifica di procedure contenute nel Regolamento;
- e) qualora dalle attività di monitoraggio e sorveglianza emergano rilievi o suggerimenti migliorativi in termini di struttura organizzativa delle funzioni e con riguardo ai processi e alle misure di prevenzione degli infortuni;
- f) qualora sia possibile adottare misure migliorative in relazione ai progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- g) in caso di modifiche normative.

Il Regolamento di cui al punto precedente contiene, in riferimento ai fattori di rischio di cui al paragrafo precedente, almeno:

- la definizione delle aree di attività e delle unità produttive della Società in cui sono individuati fattori di rischio;

- la definizione degli uffici e delle unità organizzative, nonché i ruoli e le responsabilità, dei soggetti preposti all'individuazione dei fattori di rischio, all'attuazione, all'aggiornamento e ai controlli sulle procedure di prevenzione dei fattori di rischio, o di fasi di tali attività;
- la definizione delle misure e dei processi strumentali alla prevenzione dei fattori di rischio.

Il Regolamento di cui ai paragrafi precedenti prevede specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano valutati tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) sia programmata la prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) siano eliminati i rischi e, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) siano rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) siano ridotti i rischi alla fonte;
- f) sia sostituito ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) sia limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) sia limitato l'utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) sia data priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) vi sia il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) sia allontanato il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) siano informati ed adeguatamente formati i lavoratori; dirigenti e i preposti, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- o) siano date istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) sia garantita la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- q) siano programmate le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

- r) siano adottate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- s) siano usati i segnali di avvertimento e di sicurezza;
- t) vi sia la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- u) i soggetti responsabili dell'individuazione, dell'attuazione e del controllo sulle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro dispongano del tempo, delle risorse e dei mezzi necessari per il corretto esercizio delle proprie funzioni.

Nelle aree a rischio relative al lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria sono inoltre previste specifiche procedure per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, in forza delle quali:

- a) i luoghi di lavoro siano progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e la sicurezza propria e degli altri lavoratori;
- b) i posti di lavoro siano progettati e costruiti secondo criteri ergonomici, tenendo conto della necessità che i lavoratori abbiano una visione d'insieme delle operazioni che si svolgono sul loro posto di lavoro;
- c) i lavori comportanti rischi particolari siano affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite;
- d) siano fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;
- e) siano svolte adeguate esercitazioni di sicurezza ad intervalli regolari;
- f) i luoghi di lavoro siano progettati ed organizzati in modo da impedire l'innesco e la propagazione di incendi e che siano possibili operazioni antincendio rapide ed efficaci;
- g) i luoghi di lavoro siano dotati di adeguati dispositivi per combattere gli incendi e, ove necessario, di rivelatori d'incendio e sistemi d'allarme;
- h) i dispositivi di lotta contro gli incendi siano indicati con segnaletica conforme alla normativa vigente, apposta in modo durevole nei punti appropriati, e quelli non automatici devono essere facilmente accessibili, di semplice impiego e protetti contro i rischi di deterioramento;
- i) i luoghi di lavoro siano dotati di mezzi o sistemi adeguati di estinzione o di intervento per interrompere gli incendi, con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'impianto riguardanti il materiale estratto o trattato; gli estintori portatili o carrellati devono essere di

tipo approvato ed in numero adeguato, ubicati in luoghi facilmente accessibili, segnalati e collocati in posizioni tali da consentirne l'immediato uso;

l) per le attività di perforazione, ove necessario, determinate attrezzature possano essere azionate per comando a distanza a partire da apposite postazioni; tali attrezzature includano i sistemi di isolamento e le valvole di scarico di pozzi, impianti e condotte;

m) ove necessario, siano indicati i punti sicuri di raduno; sia tenuto un ruolino d'appello e siano adottate le opportune disposizioni per il suo funzionamento;

n) le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate siano verificate periodicamente.

### **2.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio**

Il Regolamento di cui ai paragrafi precedenti, prevede che le procedure contengano i seguenti elementi essenziali:

1) la redazione e l'aggiornamento da parte dei soggetti previsti dal Regolamento di cui al punto precedente, di documenti contenenti:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'art.17, comma 1, lettera a) TUS;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

2) l'aggiornamento dei Documenti di cui al punto precedente e delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione;

- 3) l'istituzione presso ogni unità produttiva di un Servizio di prevenzione e protezione, il cui responsabile sia dotato di risorse adeguate nonché di adeguata indipendenza e professionalità, al quale siano affidati almeno i compiti di cui all'art.33 del TUS;
- 4) la definizione di un programma di intervento e di prevenzione integrata tecnica, organizzativa e procedurale;
- 5) l'istituzione presso le unità produttive di un ufficio di sorveglianza sanitaria dotato di adeguate risorse e professionalità cui siano affidati:
  - a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
  - b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- 6) l'istituzione presso ogni unità produttiva di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall'art.47 del D.Lgs. n. 81/08, il quale deve disporre di tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché di mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
- 7) l'istituzione di uffici centrali e periferici, i cui preposti siano dotati di professionalità e indipendenza competenti ad effettuare i controlli analitici sulla corretta attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e sulla corretta attuazione delle disposizioni interne aziendali;
- 8) la predisposizione di meccanismi di vigilanza generale sulla corretta attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e sulla corretta attuazione delle disposizioni interne aziendali. In particolare sia previsto che:
  - a) elabori un piano di ispezioni annuale finalizzato alla verifica della corretta attuazione della normativa vigente e dei regolamenti interni di cui si è dotata la Società. All'esito delle verifiche, sia prevista la redazione di una relazione contenente:
    - i risultati dei controlli;
    - la valutazione analitica e sintetica inerente i risultati dei controlli effettuati ;
    - eventuali suggerimenti in merito ad interventi tecnici, procedurali o organizzativi funzionali al migliore presidio dei rischi e al rispetto della normativa interna ed esterna;
  - b) l'Organismo di Vigilanza sia informato con periodicità semestrale in merito agli esiti delle ispezioni concluse e sia altresì costantemente informato in relazione allo stato di attuazione di rimedi e suggerimenti avanzati in sede di attività ispettiva. In caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni interne o esterne ovvero in caso di necessità di interventi tempestivi, la comunicazione all'Organismo di Vigilanza deve essere immediata.

L'Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi, propone l'eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione, previa condivisione con il Responsabile del servizio di sicurezza sul lavoro della Sede Centrale.